

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO

Num. 145 del 05/10/2023 BOLOGNA

Proposta: PPG/2023/151 del 03/10/2023

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL POLITECNICO DI MILANO - DICA, EX. ART. 15, L. 241/90 E SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E RICERCA PER ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE URGENTI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI COLPITI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023.

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: NICOLINI RITA espresso in data 04/10/2023

Parere di regolarità amministrativa di Merito: NICOLINI RITA espresso in data 04/10/2023

Approvazione Assessore: PRIOLO IRENE

Responsabile del procedimento: Francesca Lugli

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'OCDPD
992/2023**

Visti:

- la L.R. n. 1/2005 recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., con la quale, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l'assetto delle competenze dell'Agenzia regionale di protezione civile ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile", di seguito "Agenzia";
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante "Codice della protezione civile" e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio-Emilia e di Ferrara è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- a partire dal 16 maggio 2023 si sono verificate ulteriori avversità meteorologiche che oltre ad interessare i territori delle province sopra specificate hanno colpito anche il territorio della provincia di Rimini;
- tali eventi meteorologici, hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Visti:

- il Decreto 3 maggio 2023, pubblicato nella G.U.R.I. n. 109 del 11 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi descritti in premessa, ha disposto, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri (DCM) del 4 maggio 2023, pubblicata nella G.U.R.I. n. 118 del 22 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, e sono state stanziare le prime risorse finanziarie;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri (DCM) del 23 maggio 2023, pubblicata nella G.U.R.I. n. 125 del 30 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, sono stati estesi, oltre che al territorio delle province già colpite a partire dal 1 maggio 2023, al territorio della provincia di Rimini, nonché sono state stanziare ulteriori risorse;
- il D.L. n. 61/2023, pubblicato in G.U.R.I. n. 127 del 01/06/2023, e il D.L. n. 88/2023, pubblicato in G.U.R.I. n. 155 del 05/07/2023, convertiti nella L. n. 100/2023, pubblicata in G.U.R.I. n. 177 del 31/07/2023, con il quale sono state introdotte misure per l'attuazione degli interventi urgenti necessari per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e con il quale è stato previsto lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al contrasto dell'emergenza in rassegna;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023, pubblicata nella G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2023, con la quale si dispone che:
 - lo scrivente è nominato Commissario delegato all'emergenza, con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile ed articolato anche per stralci successivi, eventualmente rimodulabile ed integrabile (art. 1, commi 1 e 5);
 - al finanziamento degli interventi previsti nel piano si provvede nei limiti dello stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 (art. 9, comma 1);

- è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata allo scrivente in qualità di Commissario delegato per la gestione delle risorse a copertura degli interventi (art. 9, comma 2).
- le successive Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 997 del 24 maggio 2023 (G.U.R.I. n. 141 del 19/06/2023), n. 998 del 31 maggio 2023 (G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2023), n. 999 del 31 maggio 2023 (G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2023), n. 1003 del 14 giugno 2023 (G.U.R.I. 141 del 19 giugno 2023), n. 1010 del 22 giugno 2023 (G.U.R.I. n. 151 del 30 giugno 2023), con le quali sono state dettate ulteriori disposizioni finalizzate alla gestione e al coordinamento dell'emergenza in essere;

Evidenziato che l'art. 5 dell'OCDPC n. 998/2023, relativamente alle misure di supporto alle attività del Commissario delegato che qui rilevano, prevede che il Commissario delegato:

- è autorizzato a stipulare anche con procedure d'urgenza una o più convenzioni con Enti, Centri, istituti di ricerca e università muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale, finalizzate alla definizione dei criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza idraulica per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- può avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 anche per la definizione di strumenti e procedure volte all'accelerazione della realizzazione degli interventi di riparazione dei danni subiti dalle opere di difesa idraulica e della definizione del danneggiamento anche finalizzato all'attivazione del fondo di solidarietà europeo
- per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si avvalga dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna quale soggetto attuatore;
- agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 550.000,00. Alla relativa destinazione si provvede nell'ambito del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'OCDPC n. 992/2023.

Considerato che:

- l'evento estremo verificatosi a maggio 2023 ha comportato profonde modificazioni del territorio alluvionato e dell'assetto difensivo; pertanto, si rende necessario procedere urgentemente ad un aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico sul territorio colpito, al fine della definizione di corrette procedure di protezione civile, che possano essere basate sul nuovo quadro di rischio generatosi a valle dell'evento;
- il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia è interessato a collaborare con autorevoli organismi universitari al fine di potenziare le proprie conoscenze su alcune tematiche che saranno oggetto di accordo di collaborazione ex. art. 15 L. 241/90, per il miglioramento della gestione e per la mitigazione del rischio idraulico;
- per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, evidenziate le tematiche di interesse, sono stati individuati i soggetti di elevata qualificazione e di profilo istituzionale, con cui condividere dette attività, non risultando tali figure professionali presenti all'interno dell'ente con i quali instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;

Dato atto che, previa approvazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (avvenuta con la nota prot. 43947 del 31/08/2023), con Decreto dello Scrivente n. 136 del 07/09/2023 (BURERT n. 261 del 27.09.2023) è stato approvato il terzo stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, comprendente altresì le misure di supporto alle attività del commissario delegato e attività di analisi dei fabbisogni di cui all'art. 5 dell'OCDPC 998/2023;

Rilevato che tra i vari soggetti individuati per il perseguimento degli obiettivi sopracitati vi è il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, con cui si ritiene di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per la "Realizzazione di attività di collaborazione e ricerca per attività tecnico-scientifiche urgenti finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio idraulico nei territori colpiti dall'evento alluvionale di maggio 2023", al quale è stato attribuito il Codice intervento 18276, per un importo di € 100.000,00, in quanto:

- il DICA è dotato di conoscenze ed esperienze relativamente alle discipline attinenti all'idraulica, operando ricerca scientifica sul tema attraverso un approccio integrato con il coinvolgimento di tutte le competenze attinenti all'ingegneria civile e ambientale.
- le alte competenze sul rischio idraulico e sulla difesa idraulica del territorio, sviluppate attraverso studi e ricerche svolte anche nel territorio della Regione Emilia-Romagna e nelle aree colpite dal recente evento alluvionale, costituiscono particolare rilevanza per l'accordo di collaborazione allegato;

Visto l'art. 15 della L. 241/ 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii, che dispone la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- le Università, quali Istituzioni di alta cultura deputate alla formazione superiore, al progresso delle scienze ed alla ricerca ed operanti in virtù degli indirizzi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono organismo di diritto pubblico legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990;
- le Università, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) della legge 9 maggio 1989 n.168, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- la collaborazione con le Università, mediante le proprie strumentazioni, tecnologie e competenze tecnico-scientifiche rappresenta da tempo un valido supporto per la Regione nello svolgimento delle attività di protezione civile;
- è intenzione del Commissario, tramite l'Agenzia, e il Politecnico di Milano svolgere un'attività in cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune;
- la presenza di una funzione di servizio pubblico comune e la mancanza dell'elemento sinallagmatico, consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di

collaborazione previsti dall'art. 15 della L. 241/1990 ss.mm.ii;

- gli importi versati a seguito del presente accordo non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni, ma rimborso per le spese di studio e ricerca;

Ritenuto opportuno:

- che la Regione possa avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche di cui dispone il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per le attività a supporto del Commissario delegato;
- approvare lo schema di Accordo in allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante, che verrà sottoscritto dallo scrivente Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato;
- stabilire che la durata dell'Accordo avrà validità dalla data della sottoscrizione fino al termine dello stato di emergenza, di cui alla delibera del consiglio dei ministri 4 maggio 2023 (GURI n.118 del 22-5-2023), salvo eventuale proroga dello stato di emergenza;
- individuare responsabile dell'attuazione dell'Accordo il dirigente dell'Area di progetto coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'Agenzia, con il compito di coordinare le attività previste e collaborare per la sua realizzazione, incaricato altresì degli adempimenti amministrativo-contabili;
- autorizzare il dirigente dell'Agenzia sopra individuato a procedere e a concordare con atto scritto la proroga dell'Accordo, qualora venga prorogato lo stato di emergenza, tenendo comunque conto del carattere di urgenza delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri;

Preso atto che:

- il dettaglio e gli ambiti di attività oggetto dell'Accordo sono definiti nel Programma delle attività, come da prospetto riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con la sottoscrizione dell'Accordo viene istituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo - che svolge attività di coordinamento e controllo dei risultati

conseguiti in attuazione dell'accordo - per la cui attività non vengono riconosciuti compensi;

- gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in parola, si quantificano nell'importo complessivo massimo di € 100.000,00, a valere sulle risorse finanziarie gestite attraverso la contabilità speciale n. 6402 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC 992/2023;

Visti:

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

D E C R E T A

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di Accordo in allegato A al presente decreto, che verrà sottoscritto dallo scrivente Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, relativo alla "Realizzazione di attività di collaborazione e ricerca per attività tecnico-scientifiche urgenti finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio idraulico nei territori colpiti dall'evento alluvionale di maggio 2023", al quale viene attribuito il seguente Codice intervento 18276;
2. di stabilire che la durata dell'Accordo avrà validità dalla data della sottoscrizione fino al termine dello stato di emergenza, salvo eventuale proroga dello stato di emergenza;
3. di autorizzare il dirigente dell'Agenzia di cui al successivo punto 5, a procedere e a concordare con atto

scritto la proroga dell'Accordo, qualora venga prorogato lo stato di emergenza, tenendo comunque conto del carattere di urgenza delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri;

4. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Programma delle Attività in allegato B al presente decreto;
5. di individuare, per il coordinamento delle attività previste dall'Accordo - e dal relativo Programma delle Attività - e per assicurare la collaborazione ai fini della loro realizzazione, quale responsabile dell'attuazione il dirigente dell'Area di progetto coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'Agenzia, incaricato altresì degli adempimenti amministrativo-contabili;
6. di stabilire che per l'attività di cui al precedente punto 1) viene riconosciuto un contributo a rimborso delle spese sostenute per un importo massimo di € 100.000,00, la cui copertura finanziaria è allocata sulla C.S. 6402 aperta presso la Banca d'Italia sezione di Bologna ed intestata a: "PRES.R.EMILIA ROM. CD O. 992/2023";
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'indirizzo:
<https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-maggio-2023>
8. che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Stefano Bonaccini

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX. ART. 15 L. 241/90 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E RICERCA PER ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE URGENTI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI COLPITI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023. – Codice intervento 18276

TRA

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 992 del 08.05.2023 (nel seguito indicato come Commissario delegato), domiciliato per la carica in Viale Antonio Silvani, 6 – 40122 Bologna, C.F. 91457940376, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'OCDPC n. 998 del 31.05.2023

E

Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (nel seguito indicato come DICA), con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano 20133, P. IVA 04376620151 e C. F. 80057930150, rappresentato dal Direttore pro-tempore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ____, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera c) dello Statuto del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012;
Il Commissario delegato e il DICA saranno altresì qui di seguito definiti

singolarmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”.

PREMESSO CHE

- l'Agenda Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (nel seguito denominata Agenzia) costituisce agenzia operativa ai sensi dell'art. 43, comma 1, della L. R. 24.03.2004, n. 6 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L. R. 07.02.2005, n. 1 e dall'art. 38 del Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile approvato con D.G.R. 27.03.2023, n. 457;

- l'Agenda è stata individuata dall'art. 5, comma 3, dell'OCDPC n. 998 del 31.05.2003 quale soggetto attuatore delle convenzioni sottoscritte dal Commissario delegato con centri, istituti di ricerca e università, per le finalità ivi indicate;

- l'evento estremo verificatosi a maggio 2023 ha comportato profonde modificazioni del territorio alluvionato e dell'assetto difensivo, pertanto si rende necessario procedere urgentemente ad un aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico sul territorio colpito, al fine della definizione di corrette procedure di protezione civile, che possano essere basate sul nuovo quadro di rischio generatosi a valle dell'evento;

- il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenda, è interessato a collaborare con un autorevole organismo universitario al fine di potenziare le proprie conoscenze sulla tematica oggetto dell'accordo, per il miglioramento della gestione e per la mitigazione del rischio

idraulico;

- il DICA è dotato di conoscenze ed esperienze relativamente alle discipline attinenti all'idraulica, operando ricerca scientifica sul tema attraverso un approccio integrato con il coinvolgimento di tutte le competenze attinenti l'ingegneria civile e ambientale. Costituiscono particolare rilevanza per il presente accordo di collaborazione le alte competenze sul rischio idraulico e sulla difesa idraulica del territorio, sviluppate attraverso studi e ricerche svolte anche nel territorio della Regione Emilia-Romagna e nelle aree colpite dal recente evento alluvionale;

- il presente accordo di collaborazione prevede l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la costruzione di un sistema di conoscenze, basato sull'analisi della situazione in atto, che consentirà di interpretare la complessiva efficacia di quanto realizzato, in corso di realizzazione o prefigurato, ai fini della riduzione del rischio idraulico dei territori rivieraschi, individuando strategie o tipologie di intervento di difesa idraulica migliorative sia nel breve periodo che nella proiezione di una generale definizione di assetto idrogeologico sul medio periodo. Nell'ambito dell'accordo di collaborazione si terrà conto dell'accresciuta vulnerabilità dei territori, anche in relazione all'effettivo stato di avanzamento del ripristino delle strutture difensive e alla loro efficacia, con particolare riferimento alla produzione di indirizzi per la revisione dei livelli e delle procedure di allertamento di protezione civile, in funzione delle previsioni metereologiche;

- le Parti attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo, a favore del quale metteranno a disposizione ed integreranno risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità di cui dispongono;

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;

- la creazione di sinergie tra pubbliche amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per le Parti, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuna dalla legge;

- il Politecnico di Milano, ai sensi del proprio Statuto emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012:

(i) considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività (...). Le competenze del Politecnico sono a servizio dell'intero sistema economico e sociale del Paese (art. 2, comma 3);

(ii) per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, utilizza risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o

messe a disposizione da soggetti pubblici o privati (art. 5, comma 2) e può intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati, anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze (art. 5, comma 3);

- ai sensi dell'art. 15 della L. 07.08.1990, n. 241/90 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione), con Determinazione n. 7 del 21.10.2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: (i) lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; (ii) l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; (iii) gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le condizioni ivi

indicate;

- con riferimento alle Parti, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 7, comma 4, lettera d) del D. Lgs 31.03.2023, n. 36;

- il DICA ha approvato lo schema del presente accordo con lettera del Direttore di Dipartimento del xx.xx.2023, soggetta a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile dopo il perfezionamento dell'accordo di collaborazione stesso;

- il Commissario delegato ha approvato lo schema del presente accordo di collaborazione in data xx.xx.2023 con proprio decreto n. _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione (in seguito, per brevità, indicato come Accordo).

Art. 2 - Finalità e oggetto

1. Il presente Accordo prevede l'instaurazione di un rapporto di reciproca collaborazione tra il Commissario delegato, che si avvale dell'Agenzia quale soggetto attuatore, e il DICA, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la definizione dei criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza idraulica per la tutela della incolumità pubblica e privata;

2. il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia, ritiene opportuno stipulare il presente Accordo con il DICA, al fine di instaurare una collaborazione, tramite attività da svilupparsi, come meglio dettagliato nell'Allegato "B" di cui al successivo art. 3, sui seguenti temi:

a) definizione del quadro conoscitivo;

b) analisi sistemica degli interventi;

c) valutazione del livello di sicurezza raggiungibile, e individuazione delle necessità di incremento;

d) definizione di procedure tecniche;

e) supporto alle procedure di allertamento.

Art. 3 - Programma delle Attività

1. I temi di cui all'articolo precedente saranno sviluppati secondo un Programma delle Attività, che costituisce parte integrante del presente Accordo - Allegato "B" al richiamato decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. _____ del _____ 2023, in qualità di Commissario delegato.

2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agenzia e dal DICA nel rispetto della vigente normativa e delle procedure interne previste dalle singole Parti.

Art. 4 - Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo

1. Per l'Agenzia il Responsabile dell'attuazione del presente Accordo è il dirigente dell'Area Coordinamento tecnico interventi idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali;

2. Per il DICA i Responsabili scientifici delle attività sono il _____ e il _____, quest'ultimo fino alla data del 31.10.2023;

3. Per la gestione delle attività di cui al presente Accordo viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:

a. per l'Agenzia, il responsabile dell'attuazione ed il responsabile dell'Area tecnica rischio idraulico e servizio di piena;

b. per il Politecnico, i responsabili scientifici dell'Accordo;

c. per la Regione Emilia-Romagna, Settore Difesa del Territorio _____;

4. È facoltà delle Parti rappresentate nel Comitato Tecnico provvedere alla sostituzione dei componenti di rispettiva spettanza dandone tempestiva comunicazione scritta alla controparte mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 17.

5. Ai componenti del Comitato Tecnico non sono riconosciuti compensi.

6. I compiti del Comitato Tecnico consistono:

- nella pianificazione delle attività da svolgersi,
- nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle modalità attuative delle attività previste, nonché in merito agli aspetti organizzativi e gestionali;
- nella redazione di un documento finale di valutazione congiunta, attestante le attività svolte ed i risultati conseguiti.

7. Il Comitato Tecnico può nominare un gruppo di lavoro tecnico che lo coadiuva nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. I componenti del gruppo di lavoro tecnico non percepiranno compensi.

8. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il Comitato Tecnico potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.

9. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata di comune accordo tra le Parti al responsabile dell'attuazione del presente Accordo.

Art. 5 - Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti

1. Le Parti realizzeranno le attività previste dal Programma di cui all'art.

3 sulla base di modalità concordate di comune accordo.

2. Le Parti si impegnano a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'altra Parte delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. Ai responsabili delle Parti spetterà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività.

4. L'Agenzia metterà a disposizione risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nel presente Accordo.

5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 6 - Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti

1. Per le attività da svolgere in collaborazione, previste dal presente Accordo, viene riconosciuto un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute dal DICA, per un importo massimo di € 100.000,00 (centomila Euro).

2. Per l'Agenzia, viene individuato il dirigente dell'Area Coordinamento tecnico interventi idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali, ____, con compiti di coordinamento delle attività previste dagli Accordi e collaborazione per la loro realizzazione, incaricato altresì della liquidazione del contributo a rimborso delle spese sostenute dal

DICA, di cui al precedente punto 1;

3. Detto contributo trova copertura finanziaria con le disponibilità di cui alla Contabilità Speciale n. **6402** aperta, ai sensi dell'art. 9 c. 1 dell'OCDPC n. 992 dell'08.05.2023, a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della sopramenzionata OCDPC, e verrà liquidato come segue:

a. € 30.000,00 (trentamila Euro) a titolo di anticipo, al fine di consentire l'avvio dell'attività, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo;

b. il saldo pari a € 70.000,00 (settantamila Euro) alla conclusione delle attività, previa presentazione di relazione conclusiva, ulteriori elaborati concordati tra le Parti, con relativa approvazione da parte del Comitato Tecnico, nonché della rendicontazione documentata dei costi complessivamente sostenuti.

4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle Parti, svolte dal DICA. Le somme erogate saranno utilizzate dal DICA integralmente per le attività del presente Accordo.

5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese per missioni, spese per materiale tecnico e spese indirette di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca finalizzati all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo.

6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le Parti del presente Accordo, non emerge – perché non sussiste fra le stesse –

un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta in collaborazione dal DICA e dall'Agenzia per conto del Commissario delegato, che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli artt. n.1 e n.4 del D.P.R. 26.10.1972, n.633 e ss.mm.i..

Art. 7 - Durata, decorrenza e modalità di risoluzione dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. - fino al termine dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 04.05.2023, pubblicata nella GU Serie Generale n.118 del 22.05.2023.

2. Le Parti potranno concordare con atto scritto la proroga del presente Accordo qualora venga prorogato lo stato di emergenza, tenendo comunque conto del carattere di urgenza delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri e verrà disposta dal dirigente dell'Agenzia individuato, così come previsto al punto 3 del dispositivo del decreto del P.R.E-R. n. ___/2023, in qualità di Commissario delegato.

3. Le Parti possono risolvere il presente Accordo in ogni momento, previo preavviso scritto trasmesso con almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi via PEC agli indirizzi indicati al successivo art. 17, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.

4. In caso di risoluzione anticipata saranno liquidate dall'Agenzia le

spese sostenute dal DICA fino alla data di risoluzione dell'Accordo e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, saranno riconosciuti gli importi per gli impegni di spesa assunti e non più revocabili per l'attivazione di assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc....).

Art. 8 – Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati

1. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività oggetto del presente Accordo è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Le Parti si impegnano a scambiarsi per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

2. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

3. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle attività oggetto del presente Accordo.

4. Il DICA potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca e consulenza commerciale svolta in conto terzi.

5. Il DICA si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Accordo previa

trasmissione in via riservata all'Agenzia della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi prima della divulgazione/dell'invio della stessa a soggetti terzi.

6. L'Agenzia avrà facoltà di comunicare per iscritto al DICA, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate (così come descritte al successivo art. 10) debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

7. Ove l'Agenzia ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il DICA potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all'attività di divulgazione.

8. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del presente Accordo.

9. Le Parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo.

Art. 9 - Utilizzo del nome e del logo delle Parti

1. Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere via mail:

- per il DICA ai seguenti indirizzi: ____ e, in copia conoscenza, ____ - per l'Agenzia seguendo quanto indicato alla pagina

<https://www.regione.emilia-romagna.it/la-regione/contributi-e->

[patrocini/patrocínio-regionale-a-manifestazioni-ed-eventi](#), tenuto conto della D.G.R. 621 del 03.05.2021 di approvazione dello stemma dell'Agenzia.

2. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente Accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e/o il logo della controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla richiesta. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione.

Art. 10 - Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza

1. Il Commissario delegato, nell'ambito di quanto previsto dal presente Accordo e per il tramite dell'Agenzia, potrà mettere a disposizione del DICA informazioni e dati mediante il sistema informativo dell'Agenzia stessa, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna, che saranno comunicate al DICA in forma scritta prima dell'accesso al sistema informativo.

2. Nel corso dell'implementazione del Programma delle Attività, il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia, potrà comunicare al DICA delle Informazioni Riservate, che saranno identificate come tali mediante apposita dicitura in quanto non già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento della comunicazione al DICA. Le Informazioni Riservate trasmesse oralmente dovranno essere trascritte e trasferite al DICA

antecedentemente la comunicazione o entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla loro comunicazione ed etichettate come tali. Le Informazioni Riservate, che restano di proprietà esclusiva dell'Agenzia, soggiacciono alla disciplina descritta nei seguenti commi, che resta valida per la durata dell'Accordo, salvo che le Informazioni Confidenziali diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate al DICA, per fatto non imputabile al DICA. Al termine dell'Accordo o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il DICA restituirà all'Agenzia ogni copia di tutti i documenti che contengano Informazioni Riservate e cancellerà o distruggerà qualsiasi informazione registrata su computer o altro strumento, fatta eccezione per le Informazioni Riservate di cui si dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

3. Il DICA, sotto la propria responsabilità, si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dagli scopi del presente Accordo le Informazioni Riservate che saranno fornite dall'Agenzia e a limitarne la diffusione all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustificano la conoscenza di tali Informazioni Riservate e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Accordo.

4. Il DICA non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provi che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

5. Il _____ assume, per conto del DICA, il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente Accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito denominato GDPR).

2. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente ai fini del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo.

3. Il Politecnico di Milano comunica che la propria informativa privacy applicabile al presente Accordo è disponibile al seguente indirizzo:
<https://www.polimi.it/privacy>.

4. Per l'esecuzione del presente Accordo, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, il DICA quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nell'accordo medesimo.

Art. 12 - Copertura assicurativa

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei rispettivi dipendenti o collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo, ai sensi della vigente disciplina.

2. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 13 - Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii..

3. Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte da ciascuna delle Parti in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.

4. Le Parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto dell'Accordo e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Art. 14 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della
corruzione**

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale delle Parti coinvolte nell'esecuzione delle attività inerenti il presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore in tutte le sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione dell'Accordo, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 15 – Controversie e legislazione applicabile

1. Ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, non componibile in via amichevole, sarà risolta dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

2. Il presente rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte nell'Accordo, dalla normativa universitaria applicabile in materia e va interpretato secondo le norme della legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 16 - Registrazione

1. La registrazione del presente Accordo è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

2. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia.

Art. 17 - Contatti

Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione scientifica ed amministrativa del presente Accordo:

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile
della Regione Emilia-Romagna

Responsabile: _____

E-mail: _____

Aspetti amministrativi: _____

E-mail: _____

PEC: _____

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Responsabili scientifici: _____ ---

E-mail: _____ ---

Prof. _____

E-mail: _____

Aspetti amministrativi:

E-mail: _____

PEC: _____

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale.

Per il Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Il Direttore del Dipartimento

Prof. _____ (firmato digitalmente)

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato

_____ (firmato digitalmente)

Allegato B

Programma delle Attività

Il presente Accordo prevede, in linea generale, la disponibilità delle Parti a collaborare nella valutazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione e di riduzione del rischio idraulico proposti da soggetti competenti a vario titolo, sui quali l'Agencia sia chiamata ad esprimere pareri o osservazioni in quanto ente attuatore.

1. Formazione e organizzazione del quadro conoscitivo

Analisi delle informazioni messe a disposizione dai soggetti che, a diverso titolo, hanno avuto parte nella gestione dell'emergenza o comunque detengono competenze di pianificazione e gestione del territorio nell'ambito del cratere dell'evento. Tali informazioni saranno riorganizzate in uno specifico sistema di conoscenza che possa agevolmente condurre alla costruzione di quadri di sintesi, tanto delle criticità occorse, che delle azioni di assetto intraprese o da intraprendere nel breve periodo. A tal fine, saranno svolti incontri con gli Enti interessati e con le diverse realtà operanti sul territorio. Dal punto di vista idraulico, verranno analizzate, ovunque possibile e (vista l'estrema estensione del territorio vulnerato) in linea generale, le cause e le dinamiche dell'evento, con particolare attenzione alla generazione dei fenomeni di rotta e delle conseguenti dinamiche di alluvionamento del territorio, al fine di individuare possibili strategie di intervento migliorative dell'assetto difensivo preesistente l'evento, portando ad una riduzione del rischio idraulico sul territorio.

Sarà discusso l'effetto avuto dalla vegetazione ripariale e del materiale flottante presente all'interno degli alvei rispetto alle dinamiche di rotta, esondazione o di occlusione delle opere,

individuando, ove possibile, anche rispetto a tale tema, eventuali strategie di miglioramento della gestione o la previsione di interventi mirati, anche ai fini di ottimizzare il deflusso delle piene in golena tramite interventi sulla vegetazione. Le analisi dovranno essere condotte tenendo in considerazione le tematiche del trasporto solido e delle dinamiche morfologiche dei corsi d'acqua analizzati.

2. Analisi sistemica degli interventi

Le informazioni raccolte sulle diverse azioni compiute e sugli interventi effettuati in somma urgenza sino al momento di vigenza del presente Accordo saranno organizzate a livello dei bacini/ambiti fluviali di interesse secondo le indicazioni dell'Agenzia e anche grazie al sistema informativo all'uopo predisposto da parte della stessa Agenzia. Saranno valutate, per quanto possibile, le reciproche interazioni e la complessiva efficacia delle diverse azioni poste in essere, anche per quanto riguarda gli effetti sul reticolo funzionalmente connesso, con particolare attenzione agli eventuali impatti sulle dinamiche morfologiche degli alvei e la gestione della vegetazione ripariale e di golena.

Saranno inoltre analizzate, in funzione degli elementi oggettivi disponibili, le dinamiche degli allagamenti occorsi, e analizzate le interazioni con i principali emissari di bonifica/canali irrigui, al fine di individuare le criticità inerenti sul territorio.

I risultati, al di là della rappresentazione di dettaglio, saranno prodotti in termini di indicatori che offriranno una visione del livello di sicurezza dei diversi bacini fluviali (e della possibilità e tempi necessari al rientro nell'ordinario). In base all'analisi saranno evidenziate le maggiori criticità per le quali verranno proposte

generali strategie di mitigazione, basate su interventi di tipo strutturale e non strutturale.

3. Definizione di procedure tecniche

Saranno prodotte linee operative di indirizzo tecnico-scientifico atte a facilitare e uniformare le scelte dei criteri di intervento, metodi (anche speditivi) per il dimensionamento idrologico e idraulico e la scelta delle tipologie di opera da adottare in linea generale sulle diverse classi di dissesto, in base alle dinamiche caratteristiche di ciascun bacino o ambito fluviale analizzato. Le diverse strategie/tipologie di intervento saranno messe a confronto attraverso la valutazione del rischio idraulico residuo sul territorio (valutato al livello di dettaglio coerente con le informazioni disponibili) in funzione delle scelte progettuali effettuate. Verranno nello specifico discusse strategie di intervento basate sulla progettazione di arginature in grado di sopportare senza danno la tracimazione per eventi di intensità superiore a quella prevista in progetto). A tal fine saranno individuate le possibili tipologie di rivestimento anti-erosione, considerando anche tecnologie "intelligenti" in grado di fornire un adeguato monitoraggio dell'argine e dei fenomeni esterni che lo interessano in tempo reale. Saranno poi valutate le aree potenzialmente interessate dalle tracimazioni, stimato l'ordine di grandezza dei volumi esondabili e saranno formulate ipotesi sulla relativa gestione in relazione alle procedure di allertamento, anche attraverso interventi temporanei di *flood-proofing*. Si valuterà l'eventuale abbassamento dei piani golenali o altri interventi finalizzati alla laminazione e/o rallentare il deflusso, ivi comprese tecnologie innovative per la gestione della vegetazione ripariale e di golena. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata all'equilibrio del trasporto solido. Laddove l'entità del rischio residuo si mostrasse

insostenibile, saranno valutate proposte condivise per eventuali interventi di delocalizzazione e valutati, per quanto possibile, in termini di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica.

Rispetto alle criticità derivanti dall'interazione tra corsi d'acqua naturali, acque esondate e reticolo artificiale (emissari di bonifica e canali irrigui), dovranno essere formulate proposte generali per strategie migliorative, in stretta condivisione con i consorzi di bonifica, individuando anche interventi strutturali e non strutturali per la migliore regimazione e gestione delle acque di inondazione in corso di evento e nell'immediato post-emergenza.

A supporto dell'attività 3, per ciascun ambito analizzato, saranno prese in carico e considerate le attuali linee di assetto idrogeologico e le misure in corso e programmate delle pianificazioni vigenti, a partire da PAI e PGRA, i programmi di gestione dei sedimenti laddove sviluppati o comunque, in loro mancanza, le informazioni disponibili circa l'equilibrio del trasporto solido e le tendenze evolutive morfologiche degli alvei.

4. Supporto alle procedure di allertamento

La valutazione e la comunicazione dei livelli di criticità sul territorio richiede specifica attenzione nel caso di aree vulnerate, per l'incremento dei livelli di pericolosità dovuti ai dissesti occorsi, per la riduzione della funzionalità delle opere a causa dei danneggiamenti subiti e per le profonde modificazioni subite dal territorio in seguito agli eventi (ad esempio modifiche plano-altimetriche, erosione di argini minori e ostacoli topografici, ecc....) che richiedono una rivalutazione del livello di rischio al fine della revisione delle procedure per l'allertamento di protezione civile. In tal senso va anche considerata la modificata capacità di risposta del

sistema e la condizione di maggiore vulnerabilità della popolazione esposta e dei relativi beni.

In particolare, date le previsioni meteorologiche in termini probabilistici, è necessaria specifica cautela per la conseguente fase di valutazione ed attribuzione dei relativi livelli di criticità di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.02.2016, contenente gli indirizzi operativi per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento.

Le attività 1, 2 e 3 dovranno pertanto fornire specifiche indicazioni sulle criticità che risultino rilevanti ai fini dell'allertamento, mentre nell'attività 4 si procederà ad una proposta di revisione laddove necessario, e anche a carattere temporaneo nelle more del ripristino dell'assetto difensivo definitivo del territorio.

Prodotti elaborati

Gli esiti delle quattro attività descritte nel paragrafo precedente si concretizzeranno con l'elaborazione di quattro report:

Report 1: contenente i risultati dell'attività 1, e dunque i quadri di sintesi delle criticità occorse e gli elementi interpretativi rispetto alle dinamiche idrologiche/idrauliche che si sono verificate, evidenziando ove possibile anche le dinamiche morfologiche e di trasporto, l'effetto della vegetazione e eventuali criticità correlate;

Report 2: contenente l'analisi dell'interazione reticolo naturale, acque esondate e reticolo artificiale, e gli esiti della valutazione di rischio residuo in relazione a diverse possibili strategie di intervento;

Report 3: contenente "Linee di indirizzo tecnico-operativo" volte a facilitare la scelta, il dimensionamento e la progettazione degli

interventi per la risoluzione del rischio idraulico anche nel medio periodo;

Report 4: contenete l'indicazione delle situazioni di criticità/dissesto arginale che possono richiedere la revisione delle procedure di allertamento, e le relative proposte di adeguamento.

Le attività si svolgeranno attraverso una stretta interazione e cooperazione del gruppo di lavoro del DICA con il personale dell'Agenzia e i diversi soggetti coinvolti nella gestione del post-emergenza che la stessa Agenzia provvederà a segnalare. In particolare, per quanto attiene agli incontri e riunioni periodiche del Comitato Tecnico e/o del gruppo di lavoro da esso individuato, in cui si discuterà l'avanzamento dei lavori dell'Accordo, si trarranno verbali che, in aggiunta al materiale appena citato, costituiranno un elemento di monitoraggio dell'avanzamento delle attività e che verranno raccolti e presentati come ulteriore, specifico, prodotto.

Articolazione temporale

Si premette la semplice osservazione che lo svolgimento dell'Accordo è di supporto alle attività post-emergenziali conseguenti ad eventi di assoluta gravità. Il contesto vede la duplice necessità di sviluppare percorsi sull'intero arco temporale previsto e, al contempo, rispondere tempestivamente ad esigenze immediate di supporto alle attività più urgenti.

Si ritiene pertanto opportuno, previa condivisione del Comitato Tecnico, concordare preliminarmente con l'Agenzia quegli ambiti territoriali sui quali avviare immediatamente l'intera "sequenza verticale" delle Attività "1" (definizione del quadro conoscitivo), "2" (definizione di indicatori) e "4" (indicazioni per l'allertamento). Si tratta di valutazioni generali sulle aste fluviali dove si

concentrano le maggiori criticità e dove è indispensabile un'azione di valutazione e indirizzo in tempi compatibili con i rischi connessi all'arrivo dell'imminente stagione autunnale e invernale.

L'Attività "3" (definizione di procedure tecniche), visto il suo specifico carattere di indirizzo generale, verrà avviata alla conclusione delle attività più urgenti. Seguirà lo svolgimento delle attività relative alle restanti porzioni di territorio.

Ulteriori modalità di svolgimento delle attività

Il progetto si avvierà con l'Attività "1", che definirà il quadro conoscitivo per i territori definiti "ad alta priorità". Per tale attività si è ritenuto congruo un tempo a 1,5 mesi, considerando anche l'eventualità di dover attivare ulteriori indagini o rilievi. Seguirà, al tempo 0,5 mesi, l'avvio della Attività "2", che richiede il progressivo apporto dei dati derivanti dalla "1". Al tempo "1 mese" (dall'inizio del progetto che avviene al "mese zero"), seguirà la partenza della Attività "4" che, a sua volta, si basa sui risultati delle precedenti. Segue, la parte relativa agli ulteriori territori.

Saranno concordati momenti di incontro, scambi di dati e informazioni tra il gruppo di lavoro e i portatori di interesse che si riterrà di coinvolgere. Nel corso di tali incontri saranno dettagliatamente presentati i risultati conseguiti a seguito delle diverse attività. Di tali sedute, come detto, sarà tratto verbale che farà poi parte dei prodotti dell'Accordo.

La condivisione finale dei prodotti, costituiti dai quattro report indicati, oltre alla raccolta dei verbali appena accennati, avverrà contestualmente alla chiusura delle attività.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2023/151

IN FEDE

Rita Nicolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2023/151

IN FEDE

Rita Nicolini